

MODIFICHE ALLA 394/91 DEL DDL CONDIVISE DA FEDERPARCHI

1

MODIFICA

Le aree marine protette prospicienti a parchi nazionali vengono inglobate nel parco come estensione a mare

MIGLIORAMENTO:

la disciplina delle Amp contigue o all'interno delle aree viene ricondotta a unità sotto l'egida dell'ente parco. Resta la specialità della disciplina delle aree marine protette. Viene, però unificato il soggetto responsabile di esse, risparmio e razionalizzazione.

2

MODIFICA

Le aree natura 2000 (siti di importanza comunitaria (SIC), delle Zone speciali di protezione (Zps), e delle Zone speciali di conservazione (ZSC)) concorrono con le aree protette alla conservazione della biodiversità.

MIGLIORAMENTO

La disposizione ha l'obiettivo di integrare il sistema delle aree naturali protette con quello delle aree natura 2000 ai fini della conservazione della biodiversità. Oggi i due sistemi, salvo alcune virtuose eccezioni regionali, viaggiano in maniera indipendente.

3

MODIFICA

Le aree natura 2000 inserite all'interno delle aree protette diventano di competenza del gestore dell'area protetta.

MIGLIORAMENTO

Riconduzione a coerenza interna della gestione dei siti natura 2000. Tali aree ove contigue o all'interno di un area parco saranno gestite dall'ente parco stesso. Sensibile il miglioramento e la semplificazione sulle competenze giuridiche e l'effetto per la conservazione.

4

MODIFICA

Aree natura 2000 esterne possono essere affidate in gestione ai soggetti gestori.

MIGLIORAMENTO

La legge attribuisce la facoltà agli enti parco di gestire un'area natura 2000. L'obiettivo è il medesimo: aree interne a normativa speciale (come le AMP) o esterne ai parchi, ma soggette a conservazione (Aree natura 2000), si integrano anche nella gestione con il sistema delle aree protette.

5

MODIFICA

All'ISPRA (Istituto superiore per la ricerca ambientale) vengono attribuite le funzioni di supporto tecnico-scientifico, monitoraggio e controlli ambientali e di ricerca in materia di aree naturali protette, biodiversità e protezione dell'ambiente marini e terrestri.

MIGLIORAMENTO

Il supporto tecnico scientifico viene affidato ad un ente nazionale unico, dotato di competenze e personale idoneo allo scopo.

6

MODIFICA

Nomina del presidente con tempi certi viene mantenuta l'intesa con le regioni ma deve essere resa in tempi brevissimi (15gg).

MIGLIORAMENTO

Tempi procedurali più ristretti e maggiore fluidità del diverse fasi procedurali. Eliminazione dei lunghi commissariamenti e identificazione delle responsabilità.

7

MODIFICA

Per il presidente viene richiesto il possesso di alcuni requisiti (comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni ovvero di indirizzo e gestione in strutture pubbliche o private).

MIGLIORAMENTO

Oggi non viene richiesto nessun requisito, quelli indicati sono utili per espletare bene la natura dell'incarico.

8

MODIFICA

Carica del presidente incompatibile con qualsiasi incarico elettivo e con incarico di amministrazione degli enti pubblici.

MIGLIORAMENTO

La presidenza di un parco è un incarico impegnativo al pari di altri incarichi pubblici come il sindaco od altro; pertanto sommare le cose rischia di non far svolgere bene entrambi gli incarichi.

9

MODIFICA

Nelle more della nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo ai sensi del comma 8-ter, al fine di assicurare la continuità amministrativa e lo svolgimento delle attività indifferibili dell'Ente parco, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444

MIGLIORAMENTO

Scompaiono i commissariamenti sine die. Nelle more della nomina della nuova compagine di vertice si applica la proroga di quelli uscenti.

10

MODIFICA

Nomina di un rappresentante delle associazioni agricole nei consigli al posto del membro nominato dal MIPAF

MIGLIORAMENTO

Partecipazione nel Consiglio direttivo dell'ente parco di un rappresentante delle ass.ni agricole. Questo rende il Consiglio maggiormente sensibile alla gestione responsabile dell'agricoltura e del mondo rurale; diminuisce, infatti, la presenza istituzionale e aumenta quella operativa e rappresentativa di organismi dal basso. Inoltre il modo agricolo, per molte azioni, è il primo alleato per la conservazione (es. lotta al consumo di suolo).

11

MODIFICA

Introdotti requisiti minimi per l'incarico di direttore del parco e introduzione di requisiti per svolgere le funzioni di direttore del parco che oggi per legge non ci sono.

MIGLIORAMENTO

I requisiti professionali per esercitare le funzioni di direttore di parco sono armonizzate con quelle dell'intera dirigenza pubblica.

12

MODIFICA

Scelta del Direttore attraverso una selezione pubblica aperta a tutti.

MIGLIORAMENTO

La selezione pubblica permette di allineare il procedimento e di renderlo aperto e trasparente.

13

MODIFICA

incarico del Direttore per un massimo di 5 anni e rinnovabile una sola volta.

MIGLIORAMENTO

La rinnovabilità per una sola volta permette la massima responsabilizzazione del direttore e l'abbattimento delle rendite di posizione localizzate, in armonia con tutti gli altri incarichi dirigenziali pubblici.

14

MODIFICA

Tattamento economico dei direttori equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici.

MIGLIORAMENTO

Viene chiarito il livello giuridico del direttore, considerando le necessità di risparmio di spesa nell'intero settore pubblico. La disposizione rispetta già ora i CCNL.

15

MODIFICA

Entro il 1° gennaio 2017 tutti gli Enti parco si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie.

MIGLIORAMENTO

Gli uffici di ragioneria degli enti parco vengono liberati da adempimenti, che ora trovano una corretta standardizzazione al livello ministeriale.

16

MODIFICA

Specifica direttiva del Ministero dell'ambiente per gli enti parco con individuazione di indicatori dello stato di tutela, rendiconti per verifica periodica dell'evoluzione dell'ecosistema.

MIGLIORAMENTO

Il Mattm avrà il compito di indirizzare e stabilire misurazioni oggettive e scientificamente fondate dello stato di salute della biodiversità e degli ecosistemi gestiti dagli enti parco.

17

MODIFICA

Abolizione della giunta esecutiva.

MIGLIORAMENTO

L'organo era del tutto superfluo per la gestione di enti di così ridotte dimensioni. Di fatto un organo formale.

18

MODIFICA

Il regolamento del parco opera anche nelle aree contigue.

MIGLIORAMENTO

In coerenza con l'indirizzo generale, le aree contigue ai parchi sono destinatarie di una disciplina da parte del parco attraverso il piano, principale strumento di gestione dell'area protetta. Oggi il parco nelle aree contigue può dare solo degli indirizzi generali.

19

MODIFICA

Divieto di attività venatoria nei parchi nazionali.

MIGLIORAMENTO

Esplicitazione formale e letterale del divieto di attività venatoria all'interno dei parchi nazionali, oggi non esplicita. Impossibilità di derogarvi mediante il regolamento del parco. Il divieto è assoluto e inderogabile.

20

MODIFICA

Impossibilità di deroga con regolamento al divieto di caccia a differenza di altri divieti.

MIGLIORAMENTO

È la pietra tombale sulla possibilità di cacciare all'interno dei parchi.

21

MODIFICA

Riconoscimento Federparchi.

MIGLIORAMENTO

Viene dato per legge un riconoscimento ad una situazione di fatto.

22

MODIFICA

Tempi definiti per approvazione del regolamento del parco.

MIGLIORAMENTO

Viene stabilito ed esteso a questo procedimento il metodo del silenzio assenso della legge n. 241. Decorsi i termini indicati dalla norma, il regolamento del parco deve intendersi approvato. Oggi i tempi sono indefiniti.

23

MODIFICA

Gestione della fauna selvatica (art 11.1).

MIGLIORAMENTO

In generale l'articolo conferisce a questa importante attività una conformazione più chiara e scientificamente corretta.

24

MODIFICA

Piano per la gestione faunistica approvato con parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA.

MIGLIORAMENTO

Garanzia di correttezza scientifica e gestionale che oggi non sussiste: non è obbligatorio nemmeno il parere consultivo.

25

MODIFICA

Gestione finalizzata al contenimento di specie che possono determinare un impatto significativo sulla tutela di specie e habitat inseriti nelle direttive europee (cinghiale etc).

MIGLIORAMENTO

Chiara definizione degli ambiti di intervento e delle finalità.

26

MODIFICA

Per le specie alloctone piani destinati all'eradicazione o al contenimento coerentemente alle disposizioni del regolamento 1143/2104 UE.

MIGLIORAMENTO

Viene recepito , per la prima volta in una norma italiana, il regolamento UE che si occupa delle cosiddette specie aliene, seconda causa di perdita di diversità nel mondo dopo la distruzione dell'Habitat.

27

MODIFICA

Obbligatorietà per gli operatori che effettuano interventi di controllo faunistico di partecipare a corsi validati da ISPRA.

MIGLIORAMENTO

Oggi non è prevista alcuna qualificazione, il parco nazionale può incaricare chiunque. La validazione di ISPRA è garanzia di correttezza scientifica.

28

MODIFICA

Puntuale definizione delle modalità di redazione dei piani di gestione faunistica.

MIGLIORAMENTO

Migliorato il drafting normativo e la chiarezza esplicative della norma.

29

MODIFICA

Sanzioni accessorie per operatori che violano le modalità di controllo faunistico stabilite dall'ente parco.

MIGLIORAMENTO

Si definisce un apparato sanzionatorio per le violazioni delle norme sulla gestione faunistica. L'intervento risulta migliorativo poiché completa una disciplina solo dispositiva e non anche sanzionatoria, prima.

30

MODIFICA

Definizione puntuale della titolarità sui capi abbattuti o catturati.

MIGLIORAMENTO

Nell'ambito di una disciplina giuridica chiara e dei controlli (Ispra), il parco può entrare in possesso dei proventi per la vendita della fauna abbattuta all'interno di programmi specifici. La disposizione interviene a chiarire quanto prima fosse piuttosto ambiguo, anche se in larga parte applicato.

31

MODIFICA

Creazione di un fondo a favore di ISPRA finalizzato alla ricerca su metodi non cruenti di controllo faunistico.

MIGLIORAMENTO

Il 2% dell'introito da vendita di capi abbattuti sono destinati all'Ispra per ricerche di metodo non cruenti di abbattimento capi. La disposizione si qualifica come innovativa poiché si stimola un settore della ricerca piuttosto in ombra oggi e può generare risultati significativi in campo gestionale. Gli effetti della disposizione si produrranno al di là delle vicende singole di ogni ente parco.

32

MODIFICA

Piano del parco introduzione disciplina anche dei valori culturali insieme a quelli naturali.

MIGLIORAMENTO

Il piano del parco amplia significativamente il proprio oggetto. Sono nuovamente introdotti: la disciplina dei valori culturali e la discipline dei servizi ecosistemici. Due novità che permettono agli enti parco di qualificarsi come enti in cui si dispone sulla gestione del territorio sotto il profilo culturale, arricchendo le funzioni di indirizzo degli organi di vertice, e, inoltre si stabilisce di disciplinare il nuovo argomento dei servizi ecosistemici.

33

MODIFICA

Il piano del parco prevede, ora, la disciplina, la classificazione e la valutazione dei servizi ecosistemici.

MIGLIORAMENTO

Come detto sopra il piano può disciplinare la gestione dei servizi ecosistemici, di cui già il legislatore ne ha compreso l'importanza nel cosiddetto collegato ambientale (legge n. 221/2015). Esso può rappresentare un nuovo strumento di governance del territorio, perché combina insieme, gestione delle risorse naturali, funzione di indirizzo, valore locale ed effetti globali.

34

MODIFICA

Piano del parco: introduzione tra gli obiettivi dell'identificazione e valutazione delle pressioni e minacce per valori naturali e culturali e servizi ecosistemici.

MIGLIORAMENTO

Al piano del parco viene assegnata una nuova missione: gestire il rischio di perdita della biodiversità, incredibilmente non presente nella 394 vigente. Il miglioramento ha a che fare, soprattutto, con le pressioni, che possono essere qualificate come minacce potenziali.

35

MODIFICA

Piano del parco: introdotta la definizione degli obiettivi di conservazione dei valori naturali e culturali e valorizzazione dei servizi ecosistemici.

MIGLIORAMENTO

Il piano del parco viene a qualificarsi quale strumento privilegiato di gestione dell'area protetta. Il suo carattere necessariamente diacronico conduce a considerare che gli obiettivi di conservazione potranno essere non solo puntuali, ma finalmente perduranti nel tempo. Questo assicurerebbe la reale conservazione degli ecosistemi e sarebbe anche un modo per valutare in modo oggettivo i risultati di conduzione del parco.

36

MODIFICA

Aspetti di sviluppo economico e sociale inseriti nell'unico strumento del piano del parco.

MIGLIORAMENTO

Il piano dovrebbe da ora disciplinare compiutamente lo sviluppo sostenibile dell'area protetta. L'inserimento in questo unico strumento dei temi di conservazione e sviluppo è in linea con la moderna visione delle aree protette sancita con molta forza nell'ultimo congresso mondiale dei parchi (Sydney 2014).

37

MODIFICA

Individuazione aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione all'interno del piano.

MIGLIORAMENTO

Oggi il parco non ha voce in capitolo sull'individuazione delle aree contigue di competenza della regione, invece così le propone rendendole così coerenti con gli obiettivi di conservazione.

38

MODIFICA

Caccia regolamentata dal parco in area contigua.

MIGLIORAMENTO

Parlare di area "cuscinetto" ai fini della conservazione senza far regolamentare l'attività venatoria al soggetto gestore dell'area protetta ha poco senso. Si colma una lacuna.

39

MODIFICA

Agevolazione o promozione di attività agro-silvo-pastorali tradizionali connesse alla conservazione della fauna selvatica e degli habitat naturali.

MIGLIORAMENTO

Niente di simile nella 394 attuale; pertanto con questa disposizione si favorisce chi contribuisce alla conservazione.

40

MODIFICA

Agevolazione e promozione del restauro dei beni archeologici, storici e culturali **MIGLIORAMENTO**

Niente di simile nella 394 attuale; il parco ha la possibilità di favorire interventi di privati sul comparto archeologico storico culturale.

41

MODIFICA

Una parte degli interventi di promozione delle attività economiche deve servire a favorire occupazione giovanile accessibilità e fruizione per i soggetti diversamente abili.

MIGLIORAMENTO

Niente di simile nella 394 attuale. Non sono necessari ulteriori commenti, credo.

42

MODIFICA

Pronuncia della regione sul piano entro 60 gg dalle osservazioni.

MIGLIORAMENTO

Dimezzati i termini di risposta della Regione sulle osservazioni del piano del parco.

43

MODIFICA

Abolizione silenzio/assenso per nulla osta ente parco su interventi all'interno del piano responsabilità per il funzionario che non si pronuncia entro i termini.

MIGLIORAMENTO

Un cittadino ha diritto ad avere una risposta nei tempi di legge, ma se non la riceve, ne subisce le conseguenze; inoltre queste ultime non possono essere pagate dall'ambiente, ma è giusto che la responsabilità ricada su chi non adempie.

44

MODIFICA

Abolizione piano di sviluppo economico e sociale.

MIGLIORAMENTO

Viene definitivamente abrogato uno strumento mai veramente utilizzato dai parchi, di scarso rilievo politico programmatico. Semplificazione procedimentale, poiché si inseriscono i contenuti nell'unico strumento del piano.

45

MODIFICA

Indennizzo danno fauna selvatica solo per danni provocati nel parco.

MIGLIORAMENTO

Sembra poco cambiare un “del” con “nel”. Ma questo è stato frutto di numerosi contenziosi, con un equivoco di fondo. La fauna non può essere “del” parco, perché è patrimonio indisponibile dello stato, un animale a volte sta nel parco e se fa danni è giusto che il parco li indennizzi, a volte sta fuori e compete ad altri....

46

MODIFICA

Concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità.

MIGLIORAMENTO

Oggi numerosi soggetti pubblici ricevono dai titolari di attività che si svolgono nei parchi ristori economici a vario titolo (Canoni di concessione, royalties etc.), paradossalmente l'unico soggetto che deve lavorare per “il recupero ambientale e della naturalità”, il parco ne è escluso, la modifica compensa questa lacuna. In particolare la norma che vale per parchi nazionali, regionali ed aree marine protette riguarda:

- concessioni di derivazione d'acqua, esercitate attraverso impianti per la produzione di energia elettrica in esercizio, di potenza superiore a 100 kw,(10 per cento del canone demaniale relativo alle concessioni);
- autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle aree contigue (un terzo del canone di concessione);
- impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomasse di potenza installata superiore a 50 kw (euro 6 per ogni kw di potenza elettrica installata);
- concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi (all'1% del valore di vendita delle quantità prodotte);
- produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa da quelle contemplate sopra e di potenza superiore a 100 kw (a euro 1 per kw di potenza);
- autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti ed elettrodotti non interrati (100 euro per oleodotti o metanodotti e a 30 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, a 50 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata e a 20 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione isolata),
- concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa e per posto barca (10 per cento del canone di concessione).

La norma si applica agli impianti già esistenti. La destinazione degli introiti è vincolata al recupero della naturalità degli ambienti e, quindi, non è libera. La norma è un'anticipazione e una forma di pagamento per i servizi ecosistemici dell'area parco.

47

MODIFICA

Concessione gratuita beni demaniali all'area parco se richiesti e non sindacabile. **MIGLIORAMENTO**

Oggi, incredibilmente, se un parco chiede in concessione un bene demaniale inutilizzato, può non averlo in concessione o averlo dopo tempi lunghissimi ed essere costretto a pagare un canone di concessione come se fosse un privato! La norma compensa questa anomalia.

48

MODIFICA

Concessione onerosa dei beni demaniali del parco a terzi.

MIGLIORAMENTO

Oggi il parco non può farlo.

49

MODIFICA

Disciplina concessione marchio del parco.

MIGLIORAMENTO

Oggi non esiste e la concessione del marchio in varie situazioni ha dato adito a contenziosi, che si basavano proprio sull'assenza di una chiara norma quadro.

50

MODIFICA

Possibilità di sponsorizzazioni a favore e sponsorizzazioni del parco.

MIGLIORAMENTO

Anche in questo caso si compensa un vuoto normativo dando la possibilità al parco di ricevere risorse aggiuntive e di incentivare attività.

51

MODIFICA

Possibilità di destinare il 5x mille agli enti parco.

MIGLIORAMENTO

Alcuni parchi già oggi sfruttano questa possibilità, ma anche qui senza una chiara norma di riferimento.

52

MODIFICA

Il 30% degli introiti viene destinato al recupero ambientale e della naturalità; essi sono destinati ad un fondo finalizzato a garantire in particolare la conservazione della biodiversità e prioritariamente specie ed habitat di cui a direttive UE.

MIGLIORAMENTO

Soprattutto i parchi regionali e le aree marine protette oggi hanno notevoli problemi di risorse e questa norma aiuta ad intervenire per la mission fondamentale delle aree protette.

53

MODIFICA

Responsabilità amministrativa per personale pubblico e illecito civile per il privato che violano le disposizioni dell'art 16.

MIGLIORAMENTO

La norma è inderogabile perché sancisce la nullità delle clausole contrattuali difformi. La violazione di essa genererà anche responsabilità contabile innanzi alla competente Corte dei Conti. Opportuno "incentivo" all'applicazione della norma.

54

MODIFICA

Abolizione riserve marine.

MIGLIORAMENTO

La disposizione migliora il sistema delle aree marine, provvedendo di abrogare una dizione che creava solo confusione. Per proteggere il mare restano così due forme: area marina protetta ed estensione del parco a mare.

55

MODIFICA

Disciplina delle aree marine protette. All'interno di tali aree la disciplina dei divieti è ora esplicitata direttamente nella norma e viene risagomato il rapporto tra i divieti di legge e il decreto ministeriali istitutivo delle stesse e le deroghe ai divieti imposti.

MIGLIORAMENTO

Norma generale più chiara che si allinea come tipologia a quella dei parchi nazionali.

56

MODIFICA

Introduzione del piano triennale delle aree marine protette. Il Mattm, il consorzio di gestione dell'Area marina protetta, gli enti locali consorziati sono tutti chiamati a esercitare le proprie funzioni nell'ambito di una programmazione pluriennale che permetta di stabilire le priorità programmatiche, le attribuzioni economico-finanziarie, gli obiettivi e le azioni nazionali nonché i termini di valutazione dei risultati della gestione delle aree protette marine

MIGLIORAMENTO

Strumento di programmazione fondamentale.

57

MODIFICA

Divieto di caccia nei parchi regionali.

MIGLIORAMENTO

Analogamente a quello previsto per i parchi nazionali, qui il miglioramento è ancora più evidente perché da una interpretazione letterale della norma attuale la caccia nei parchi regionali era non vietata.

58

MODIFICA

Gestione faunistica nei parchi regionali regole uguali a quelle dei parchi nazionali.

MIGLIORAMENTO

Tutte le regole migliorative sulla gestione faunistica valide per i parchi nazionali si applicano anche ai parchi regionali, omogeneità che oggi non c'era.

59

MODIFICA

Revisore dei conti unico nei parchi regionali.

MIGLIORAMENTO

Si passa da un collegio di tre revisori ad uno unico. I parchi, soprattutto regionali, hanno bilanci molto piccoli, si pensi che per i comuni fino a 15.000 abitanti è previsto il revisore unico. Un comune di 15000 abitanti ha mediamente il bilancio di due parchi nazionali sommati.... Risparmio.

60

MODIFICA

Eliminazione del piano pluriennale economico sociale dei parchi regionali.

MIGLIORAMENTO

Come già esposto per i parchi nazionali.

61

MODIFICA

Inasprimento sanzioni per violazioni della 394. Elevate del doppio le sanzioni pecuniarie amministrative.

MIGLIORAMENTO

Le sanzioni della 394 (ancora espresse in lire!) vengono adeguate, alcune erano assolutamente ridicole.

62

MODIFICA

Sanzioni per violazioni della 394 confisca dei beni per prelievo illecito di organismi animali.

MIGLIORAMENTO

Nuova norma di grandissima efficacia soprattutto per il contrasto della pesca di frodo nelle aree marine protette.

63

MODIFICA

Aree contigue ai parchi regionali regolamentate dal parco.

MIGLIORAMENTO

Stesse considerazioni fatte per i parchi nazionali

64

MODIFICA

Esercizio della caccia nelle aree contigue ad aree protette regionali regolamentata dal soggetto gestore.

MIGLIORAMENTO

Stesse considerazioni fatte per i parchi nazionali.

65

MODIFICA

Istituzione del Comitato nazionale per le aree protette. L'organo nazionale ha un compito essenzialmente consultivo per la redazione del programma triennale nazionale e per la valutazione delle azioni degli enti parco.

MIGLIORAMENTO

Strumento per una riflessione periodica approfondita sull'intero sistema.

66

MODIFICA

Aree marine di reperimento aggiunta Capo d'Otranto -Capo Spartivento.

MIGLIORAMENTO

Opportune ed interessanti aggiunte.

MODIFICHE DI ALTRE NORME CHE INCIDONO SULLA RIFORMA DELLA 394 CHE FEDERPARCHI CONDIVIDE

1

NORMATIVA MODIFICATA

D. LGS. N. 42 DEL 2004 CODICE DEL PAESAGGIO E DEI BENI CULTURALI

MIGLIORAMENTO

Vengono riattribuite agli enti parco competenze paesaggistiche. Con piani paesistici regionali approvati il nullaosta del parco assorbe anche le competenze paesaggistiche.

2

NORMATIVA MODIFICATA

L. 289/2002

MIGLIORAMENTO

Viene sancita che la sede del parco del Gran Paradiso, come quella di tutti i parchi nazionali sarà occupata all'interno del parco medesimo.

MODIFICHE ALLA 394/91 DEL DDL CHE SECONDO FEDERPARCHI POSSONO ESSERE MIGLIORATE

1

MODIFICA

Riduzioni dei componenti del consiglio direttivo

MIGLIORAMENTO PROPOSTO

Maggiore differenziazione con ulteriore riduzione numero per parchi che insistono su un solo comune (Asinara, Maddalena, Pantelleria).

2

MODIFICA

Possibilità di vietare esercitazioni militari con il regolamento.

MIGLIORAMENTO PROPOSTO

Divieto di default come la caccia.

3

MODIFICA

Approvazione del piano in via sostitutiva dal Mattm entro 12 mesi.

MIGLIORAMENTO PROPOSTO

Approvato con silenzio/assenso senza potere sostitutivo. 12 mesi sono sufficienti per la regione per esprimersi. Il potere sostitutivo non da tempi certi.

4

MODIFICA

Consulta dell'area marina protetta

MIGLIORAMENTO PROPOSTO

L'idea è buona, ma la modalità di lavoro e la composizione sembrano eccessivamente macchinose, da rivedere.

5

MODIFICA

Nuovi parchi nazionali Portofino e Matese

MIGLIORAMENTO PROPOSTO

Ovviamente grande soddisfazione per la costituzione di due nuovi parchi nazionali. Quello che manca è una previsione finanziaria adeguata senza ridurre il finanziamento dei parchi nazionali già istituiti.

MODIFICHE ALLA 394/91 DEL DDL CHE SECONDO FEDERPARCHI DEVONO ESSERE ELIMINATE

1

MODIFICA

Intesa con la regione per individuazione delle aree contigue.

MOTIVAZIONE

La regione approva il piano e, quindi, l'intesa preventiva è inutile ed appesantisce il procedimento.

MODIFICHE ALLA 394/91 DEL DDL CHE SECONDO FEDERPARCHI PEGGIORANO IL TESTO VIGENTE

1

MODIFICA

Obbligo della valutazione ambientale strategica (VAS) sul piano del parco.

MOTIVAZIONE

La VAS ha come presupposto di base che un piano o un progetto possa avere impatti significativi sull'ambiente. Nel caso del piano del parco sarebbe una contraddizione in termini, viste anche le modifiche migliorative e puntuali sulla finalità dello stesso. Inutile appesantimento visto che lo stesso soggetto che dovrebbe esaminare la VAS è quello che approva il piano (Regione).

INTEGRAZIONI IMPORTANTI DA APPORTARE AL DDL SECONDO FEDERPARCHI

1

ARGOMENTO

Revisore unico nei parchi nazionali in luogo del collegio di 3.

MOTIVAZIONE

Oggi i collegi dei revisori costano ai parchi nazionali circa 170.000 € all'anno. Con il revisore unico se ne risparmierebbe 2/3 e, soprattutto, per le motivazioni già esposto per i parchi regionali il collegio è sovradimensionato.

2

ARGOMENTO

Gestione dei bilanci dei parchi per budget

MOTIVAZIONE

Oggi le aree protette italiane sono probabilmente le uniche del mondo che non lavorano con un bilancio a budget da gestire in modo manageriale. I parchi nazionali, ad esempio, sono inseriti nel comparto degli enti pubblici non economici, come l'INPS, per capirsi. In particolare secondo il recepimento del sistema Sec comunitario l'istai classifica i parchi come amministrazioni locali. Ciò è scorretto. È del tutto evidente che occuparsi di ambiente e gestire gli ecosistemi è molto diverso dalle procedure di contabilità previdenziale o dal realizzare un lavoro pubblico come negli enti locali. Occorre una approccio completamente diverso su questi enti. In alcuni atti ministeriali del Mef è evidenziata la assoluta specificità degli enti parco.

3

ARGOMENTO

Trasferimento agli enti gestori delle riserve naturali statali gestite dal Corpo forestale dello stato.

MOTIVAZIONE

In realtà questa previsione è già contenuta nel testo vigente ma mai attuata per le modalità operative. Anche alla luce dell'evoluzione relativa al Corpo forestale dello stato va inserita una norma specifica.

4

ARGOMENTO

Trasferimento volontario personale CFS agli enti parco per costituzione corpo guardiaparco.

MOTIVAZIONE

Due parchi nazionali storici hanno un proprio corpo di guardaparco che da ottimi risultati (Gran Paradiso ed Abruzzo, Lazio e Molise), negli altri 21 parchi queste funzioni erano svolte dal CFS per le motivazioni di cui al punto 3 si deve prevedere questa possibilità a costo zero per lo stato.

5

ARGOMENTO

introduzione di una clausola di resistenza passiva rinforzata della 394 che impedisca la modifica inserendo norme in altri provvedimenti

MOTIVAZIONE

La 394, prima di questa riforma è stata modificata utilizzando i provvedimenti più vari (Finanziarie, stabilità, milleproroghe etc) bisogna impedire che succeda ancora riconducendo le modifiche alla norma generale.

6

ARGOMENTO

Nuova organizzazione delle aree marine protette.

MOTIVAZIONE

Strutturazione più standardizzata ed omogenea con lo schema dei Parchi nazionali con le dovute distinzioni.